



COMUNE DI VINOVO
(Città Metropolitana di Torino)

Prov. Nr. 19 del 6/03/2019 Reg. Generale

Oggetto: Divieto di sosta, fermata e transito veicolare in Via Carignano/parte, Via Primo Mazzolari/parte, Via S.Desiderio/parte e Via della Rocca, dal 11 marzo 2019 al 23 marzo 2019 e comunque sino alla fine dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 nonché il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO che il Comune di Vinovo ha dato incarico all'impresa Cogibit Srl, Via Monasterolo 10 di Scarnafigi per l'esecuzione dei lavori di sistemazione stradale, qui di seguito elencate:

- Via Carignano, nel tratto compreso tra la rotonda di Via Valetti e Via Padre Aliberti, periodo previsto dal 11.03.2019 ed il 14.03.2019;
- Via Primo Mazzolari, nel tratto tra Via S.Desiderio e Via Cottolengo, periodo previsto dal 14.03.2019 ed il 15.03.2019;
- Via San Desiderio civico n. 7, dal 18.03.2019 al 19.03.2019;
- Via Della Rocca, tra Via S.Desiderio e Via Cottolengo, periodo previsto dal 18.03.2019 al 23.03.2019;

per la quale è necessario vietare la sosta e transito veicolare per i periodi indicati compatibilmente all'andamento dei lavori ed alle necessità del cantiere.

RAVVISATA PERTANTO LA NECESSITA' di vietare il transito, sosta e fermata nei tratti di cui trattasi al fine di eseguire gli interventi di cui sopra;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare provvedimento in merito;

VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 58 del 18 luglio 2000 e l'art. 14 comma 2 lett. f) del Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che si attesta mediante la firma del presente provvedimento;

Per i motivi in premessa indicati :

ORDINA

Il divieto di sosta, fermata e transito veicolare dal 11.03.2019 al 23.03.2019 e così come indicato specificatamente per ogni periodo specifico per ogni singolo intervento, comunque sino alla fine dei lavori, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 nei seguenti tratti di Vie:

- Via Carignano, tra la rotonda di Via Valetti e Via Padre Aliberti, relativamente al periodo compreso tra il 11.03.2019 ed il 14.03.2019, dalle ore 0,00 alle ore 24,00, compatibilmente alle necessità di cantiere;
- Via Primo Mazzolari, tra Via S.Desiderio e Via Cottolengo, dal 14.03.2019 al 15.03.2019, compatibilmente alle necessità di cantiere;
- Via S.Desiderio n°7, dal 18.03.2019 al 19.03.2019, compatibilmente alle necessità di cantiere;
- Via Della Rocca, tra Via S.Desiderio e Via Cottolengo, dal 18.03.2019 ed il 23.03.2019, compatibilmente alle necessità di cantiere.
- L'impresa deve adottare tutte le cautele e provvedimenti di sicurezza per la pubblica incolumità, installando idonea segnaletica di preavviso;
 - Dev'essere data informazione ai residenti e vicini interessati alla zona di occupazione, che indichi gli elementi utili per una corretta informazione e gestione dei rapporti fra l'impresa e i terzi coinvolti.
 - Dev'essere garantito, nel limite del possibile, l'accesso veicolare dei residenti alle autorimesse.
 - L'informazione deve contenere anche il nominativo del referente e recapito telefonico.
 - L'impresa esecutrice solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni a terzi;

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. (Legge 6.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3 del D.Lgs n.285/92 nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

Per quanto previsto dagli artt.21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/90 è possibile presentare istanza di autotutela direttamente al Sindaco firmatario del provvedimento.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali ai sensi dell'art.5 comma 3 del D.Lgs n.285/92 e con la pubblicazione nel sito informatico del Comune di Vinovo ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009 (<http://www.comune.vinovo.to.it/>).

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA: Geom. Luigi Miniace

La presente viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Cogibit srl, Via Monasterolo 10 Scarnafigi;
Sadem, Grugliasco;
Chiesa Viaggi, Carmagnola;
Comando di Polizia Municipale – Piazza 2 Giugno – Vinovo;
Comando Stazione Carabinieri di Vinovo
Croce Verde – Vinovo

*Il Responsabile del servizio
(Miniace Luigi)**

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa